



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 02/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 25 novembre 2010, n. 258

Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,5472 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Ginosa (TA) località "Fiumicello", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Ginosa Energia S.r.l., con sede legale in Altamura (BA).

Il giorno 25 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

„ la Società Solleone srl, con nota prot. n. 8619 del 30.7.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,5472 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ginosa in località "Fiumicello";

„ l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,5472 MW da realizzarsi nel Comune di Ginosa (TA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

„ il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_159 23.03.2010 n. 4414 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

„ il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_159 11.05.2010 - 0007364 convocava la riunione della conferenza di servizi per il giorno 27 maggio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio con nota prot. 5526 del 23/09/2010 comunicava che a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del Dlgs 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art. 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/09, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta DGR n. 2273 del 24.11.2009 e smi; la Giunta Regionale con Deliberazione n. 327 del 10/02/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di GINOSA, il quale risulta da tale data sub delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche. In relazione a quanto esposto il Comune di Ginosa risulta competente ad emettere sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/04, sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/p.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con nota prot. n. 73176 del 3/08/2010, comunicava che le programmate opere e le connesse attività, sia in fase esecutiva che di esercizio, non interferiranno in maniera significativa con le materie di competenza e, pertanto, Nulla-Osta alla realizzazione di quanto programmato dalla Società.

Si fa rilevare, in ogni caso, che per effetto della nuova classificazione sismica del territorio regionale

pugliese, le opere strutturali, qualora non rientranti tra quelle definite minori dalla recente D.G.R. n. 1309/2010, dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del D.P.R. 380/01 e del D.M. 14/1/08. E' prescritto, inoltre, che gli attraversamenti di corsi d'acqua o di canali demaniali da parte delle linee elettriche di consegna al Gestore Unico dovranno essere oggetto di specifiche istanze di concessione corredate di esaustivi particolari costruttivi.

Con il presente provvedimento, infine, se attivate le disposizioni urbanistiche di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/2008, ai sensi dell'art. 89 del richiamato D.P.R. 380/01, è da ritenersi reso favorevolmente il prescritto "parere geomorfologico".

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Taranto, con nota prot. n. 11155 del 25.08.2010 comunicava che alla luce degli accertamenti effettuati e da quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, si evince che l'intervento interessa un'area agricola già trasformata e che non sono previsti significativi movimenti di terra, si esprime parere favorevole sul vincolo idrogeologico nel rispetto vincolante delle seguenti condizioni:

1. Il presente Provvedimento riguarda esclusivamente i lavori strettamente necessari a realizzare le opere così come da grafico vistato da questa Struttura; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.
2. Si dovrà assicurare e regolamentare il deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto negli strati profondi e impedendo che si verifichino fenomeni di accumulo e ristagno.
3. Eventuali Varianti al progetto esaminato in questa sede dovranno ottenere preventivo Nullaosta sul vincolo idrogeologico prima che gli stessi lavori in variante abbiano inizio.
4. Il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra dovrà essere portato a pubblica scarica.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - con nota prot. n. 83793 del 14.09.2010, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, a condizione che durante le fasi di costruzione e di gestione dello stesso vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

3 è fatto divieto di effettuare gettate di cemento in loco;

3 tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti sino al momento della dismissione dell'impianto e del loro smaltimento, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo; è consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura; il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori del diametro massimo di 50 cm, appositamente realizzati tramite trivella o carotatore; il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

3 la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri lineari dei varchi delle dimensioni di cm 40 x cm 40 o, in alternativa, la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per consentire il passaggio degli animali; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente e senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel terreno tra l'interno dell'area recintata e l'esterno;

3 non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di terra, fatta eccezione per la realizzazione delle fondazioni degli edifici e delle cabine;

3 non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere; dette piste devono successivamente essere rimosse senza lasciare modificazioni delle funzioni del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);

3 nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non deve essere compattato;

3 è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il

controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

3 è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;

3 se nelle aree di intervento insistono delle piante di olivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima di cantierizzare le opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale

3 Si rammenta che nell'ambito dell'applicazione dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n° 387 del 29.12.2003, rientra anche la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, materia regolamentata nella Regione Puglia dalla L.R. n° 56/1980, la quale prevede che siano i Comuni ad individuare dette aree nel proprio agro ed a tutelarle; pertanto, nei casi rispecchianti la fattispecie, si rimanda alla decisione del Comune competente per territorio.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Taranto, con note prot. 26265 del 27.5.2010 e prot. 29190 del 15.06.2010, comunicava che esaminati gli atti depositati dalla società e le successive integrazioni depositate in data 8.6.2010, non si evidenziano criticità o carenze nel progetto.

- Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia e Ambiente, con nota prot. 32842/P del 25.5.2010 rappresentava che il progetto ricade nel campo di applicazione di cui al punto 2.c) dell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 così come modificato ed integrato dalla Legge 99/2009. Pertanto riteneva che la società debba presentare apposita istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.11/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

- Provincia di Taranto - 11° Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri, con nota prot. 32224/P del 21.5.2010 comunicava che per i soli aspetti riguardanti l'eventuale rilascio di autorizzazioni/concessioni demaniali interessanti la viabilità provinciale di stretta competenza di questo Settore, qualora nel progetto inerente la costruzione dell'intervento in parola siano previste percorrenze e/o attraversamenti lungo le strade di proprietà di questa Provincia per la posa di linee ed impianti elettrici, la Società dovrà trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa.

- Comune di Ginosa con nota prot. n. 18150 del 5/10/2010, comunicava che la Commissione Locale per il Paesaggio per quanto di propria competenza ha constatato la non presenza di:

„ Vincolo paesaggistico ex legge 1497/39;

„ Vincolo Decreto Galasso:

„ Vincoli e/o segnalazioni di grinte: archeologici ed architettonici;

„ Vincoli faunistici (ancorché l'area trovasi situata a ca. 500 mt. Di distanza dall'area a gestione sociale denominata "Mastroluca");

„ Usi Civici.

„ Idrologia superficiale:

„ Geomorfologia.

Relativamente alla presenza del vincolo idrogeologico che interessa tutta l'area di progetto, deve essere acquisito preventivamente il nulla osta da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste.

Relativamente alla zona a macchia, localizzata sul versante ad ovest del silo di intervento, tipizzata dal PUTT/P' quale ATD ""boschi, macchie, biotipi e parchi"", l'intervento proposto prevede una distanza di 100 mt. Per la installazione dei pannelli e la realizzazione della recinzione (realizzata in rete metallica e struttura di supporto) nell'ambito dell'area annessa del citato ATD. La tipologia costruttiva della suddetta recinzione non comporta impatto visivo considerata la messa a dimora di siepe per mitigazione e viene considerato paesaggisticamente ammissibile.

Considerato che l'area di intervento ricade parzialmente coperta da fasce a moderata e bassa frequenza di inondazione va acquisito nulla osta da parte del PAI - Autorità di Bacino Basilicata.

Inoltre essendo l'area di intervento interessata dalla S.P. n. 15-1 occorre acquisire il parere da parte della Provincia di Taranto.

Per quanto innanzi detto la Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere positivo alle condizioni innanzi illustrate.

- Comune di Ginosa con modulo parere del 25.5.2010 in sede di conferenza di servizi esprimeva parere favorevole;
- ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ginosa, con nota prot. n. 259 del 25.06.2010 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n. 6242 del 14.04.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di propria specifica competenza ai sensi del D.l.vo 42/2004.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, con nota prot. n. 14010 del 20.09.2010, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, facendo presente quanto segue. Considerato che la ricognizione delle aree interessate dai lavori non ha fornito utili elementi di valutazione dell'interesse archeologico delle stesse, a causa della visibilità nulla dei terreni; considerato che la località Fiumicello, seppure non sottoposta a vincolo archeologico ai sensi dei D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), ricade comunque in un comprensorio territoriale caratterizzato da importanti testimonianze archeologiche legate al popolamento antico dall'età ellenistica all'età romano-imperiale; considerata, infine, la natura delle opere da realizzare, si richiede che tutte le attività di scavo pertinenti alla realizzazione del progetto siano effettuate sotto la continua sorveglianza di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum andrà preventivamente sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza.
Si fa presente, inoltre, che in caso di rinvenimenti archeologici i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per gli accertamenti e le determinazioni di competenza della Scrivente. Per gli eventuali interventi di verifica dovrà essere previsto l'affidamento di incarichi di assistenza scientifica ad archeologo esterno, mentre l'esecuzione dei saggi di scavo stratigrafico andrà affidata ad impresa in possesso di qualificazione SOA OS25.
Tutte le attività di verifica si svolgeranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, alla quale dovrà essere data preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori.
La Soprintendenza si riserva di prescrivere variazioni del progetto, laddove necessario per la salvaguardia di eventuali emergenze archeologiche.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 7445 del 24.5.2010, rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto e della linea elettrica BT/MT e linea elettrica MT 20 KV interrata per la connessione alla cabina primaria, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Vinosa Energia Srl in data 19/05/2009 e registrato a Gioia del Colle;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Della difesa Civile - Comando Provinciale di Taranto, con nota prot. n. 7829 del 18/05/2010, comunicava che l'attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non ricade nelle tipologie di attività ricomprese nell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 16.2.1982 e quindi assoggettate all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;
- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 9382 del 16/07/2010, riteneva per quanto di propria competenza che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico siano compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato a condizione che lo scavo del tracciato del cavidotto in M.T. sia ricoperto con materiale non erodibile per il tratto dello stesso che interessa la porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra idraulica, non inferiore a 75 metri dal ciglio morfologico dei corsi d'acqua presenti nell'area d'intervento.
- Autorità di Bacino della Basilicata con nota prot. n. 1168/8002 dell'8 giugno 2010 richiama la determina n. 80E/2010/D.49 del 23 marzo 2010 con la quale prende atto del parere favorevole con le prescrizioni e limitazioni espressi dalla Commissione Tecnica nella seduta del 2.2.2010, relativo alle opere di cui al

progetto esecutivo "Realizzazione impianto fotovoltaico da 6,5 MW alla località Fiumicello di Ginosa;
- Consorzio per la Bonifica della Stornara e Tara - Taranto con nota prot. 3885 del 26.7.2010 concede NULLAOSTA tecnico preventivo alla realizzazione dell'attraversamento del cavidotto così come riportato negli elaborati grafici trasmessi a questo Consorzio con le seguenti prescrizioni:

- Tutte le interferenze con opere gestite da questo Consorzio siano realizzate in conformità con le normative tecniche ed amministrative vigenti al momento della esecuzione e previa presentazione di disegni di dettaglio delle soluzioni adottate, ove non già presenti nel progetto esecutivo o modificate per intervenuti imprevisti nelle lavorazioni e/o per variazioni nelle normative tecniche e procedurali;
- Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita la concessione da parte dell'Agenzia del Demanio, che legge per conoscenza, per le parti di competenza;
- Le esecuzioni delle opere vengano eseguite secondo i particolari costruttivi riportati negli elaborati trasmessi a questo Consorzio;
- Comunicazione della data di inizio dei lavori almeno 15 giorni prima che i lavori vengano eseguiti a questo Consorzio in modo tale che un funzionario consortile possa presenziare ai lavori stessi;
- A seguito della comunicazione di inizio lavori la condotta del Sinni - Vidis, posizionata nel terreno di proprietà dei Sigg. Cotangelo Francesco e Petrozza Angelina, verrà sezionata al fine di eludere passaggio di acqua nella stessa fino a successiva richiesta degli stessi proprietari per il successivo ripristino;
- Il Concessionario sarà responsabile di ogni eventuale danno alla condotta, attraversante H parco fotovoltaico, causato dagli stessi durante l'esecuzione dei lavori e/o da terzi;
- Eventuali attraversamenti di condotte irrigue o di acqua potabile, non rilevate in questa fase, dovranno essere realizzati in modo da non arrecare danno alle stesse e da non provocare interruzioni nel servizio da esse fornito (irrigazione o acqua potabile);
- Il concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose eventualmente causate dalla posa in opera del cavidotto che successivamente, in conseguenza della realizzazione delle opere in oggetto e si impegna a ripristinare, a regola d'arte, i manufatti interessati dai lavori sollevando questo Consorzio da qualsiasi responsabilità;
- Il concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spese alla tenuta del cantiere nel rispetto di quanto stabilito dal codice della strada e dal D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. per tutta la durata dei lavori;
- Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare o modificare, per proprie esigenze e, quindi a suo insindacabile giudizio, il presente nulla-osta in qualsiasi momento, dandone semplice comunicazione scritta al Concessionario o all'Ente Gestore inoltre potrà richiedere, con oneri a carico del concessionario o/e Enel Distribuzione SpA, dal momento di entrata in esercizio della linea, lo spostamento del cavidotto nell'eventualità si rendesse necessaria la modificazione delle opere demaniali;
- Ogni scavo interessante la fascia demaniale occupata dalle piste di servizio consortili dovrà essere eseguito previo avviso a questo Consorzio;
- Il riempimento e la compattazione dovranno essere eseguiti in osservanza delle norme tecniche finalizzate ad evitare qualsiasi cedimento successivo;
- Il personale tecnico consortile in qualunque momento di bisogno può intervenire per eventuali interventi tecnici sulla condotta in oggetto senza alcuna richiesta di autorizzazione;
- Le presenti condizioni e/o prescrizioni dovranno essere portate a conoscenza, a cura del Concessionario, all'ENEL Distribuzione SpA Gestore della linea elettrica e firmate per accettazione dei punti all'esercizio e gestione della linea elettrica in argomento;
- La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta la revoca del presente provvedimento di nulla-osta;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 28394 del 21.05.2010, rilasciava nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 12863 del 1 luglio 2010 rilasciava il proprio nulla-osta per la costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 017477 del 7.04.2010 e nota prot. n. 8287 del 17.02.2010, comunicava che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse da ubicare nel territorio del Comune di Manfredonia;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 111290 del 23/09/2010 comunicava che l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea; l'opera rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC; l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; non risultano pertanto implicazioni a riguardo; si rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;
- Società ENEL Distribuzione SpA - Unità Sviluppo Rete, con nota del 22.09.2010 (pratica G.O.AL. N. 12225) ha visto la documentazione presentata dalla società relativa alle opere elettriche necessarie per la connessione alla RTN, affermando che la soluzione individuata e progettata in questo elaborato risulta tecnicamente idonea per realizzare la connessione richiesta.

Rilevato che:

- in data 16 dicembre 2009 l'arch. Luigi Maino, amministratore unico della Società Solleone srl, comunicava che la titolarità dell'istanza per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto diventava la società Ginosa Energia Srl, il cui amministratore unico è la dott.ssa Antonietta Lomurno;
- il legale rappresentante della Società Ginosa Energia S.r.l. è titolare della opzione di diritto di superficie venticinquennale sulle aree interessate dal progetto dell'impianto e dichiara la piena disponibilità delle aree interessate dalle opere per la connessione alla rete elettrica;
- Il Comune di Ginosa esprime parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
- in risposta alla Provincia di Taranto come già descritto nelle premesse l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,5472 MW da realizzarsi nel Comune di Ginosa (TA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 nonché da circolare di chiarimenti trasmessa alle Province con nota prot n. 12219 del 05/08/2010;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- in aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 15257 del 26 ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.
- Successivamente alla chiusura di procedimento è pervenuto il parere del Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia ad integrazione del parere già espresso con nota n. 4995 del 08/03/2010, esprimeva nuovamente parere favorevole con nota prot. 23471 del 05/11/2010, relativamente all'attraversamento con cavidotto elettrico della particella 45 del foglio 128 del comune di Manfredonia, intestato al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di bonifica, a condizione che:
 - 3 L'attraversamento della fascia frangivento sia realizzato con la tecnica del directional drilling con una profondità di mt. 3.00 rispetto al piano di campagna attuale;
 - 3 Particolare cura venga posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto al fine di evitare, anche nel tempo, interazioni con l'apparato radicale delle piante;

3 Prima dell'esecuzione dei lavori vengano trasmessi gli esecutivi dell'attraversamento sulla scorta dei quali questo Ente si riserva di rilasciare l'autorizzazione di competenza.;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

3 un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,5472 MW, ubicato nel Comune di Ginosa;

e delle relative opere connesse:

3 Connessione in entra-esce della linea MT "2Ginosa", mediante posa di cavo sotterraneo AL 185 mm²;

3 Ricostruzione di 2,7 Km di cavo in AL 95 mm² con cavo AL 185 mm²;

3 Allestimento di cabina di consegna;

- in data 27 ottobre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Ginosa Energia S.r.l. ed il Comune di Ginosa l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 4 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012007 e della Convenzione al repertorio n. 012008;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n.258 del 25 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,5472 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Ginosa in località "Fiumicello".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Legge Regione n. 13 del 18 ottobre 2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n.13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Ginosa Energia S.r.l. con sede legale in Altamura - Via Bari, 19, Partita IVA 06874760728 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

3 un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,5472 MW, ubicato nel Comune di Ginosa;

e delle relative opere connesse:

3 Connessione in entra-esce della linea MT "2Ginosa", mediante posa di cavo sotterraneo AL 185 mm²;

3 Ricostruzione di 2,7 Km di cavo in AL 95 mm² con cavo AL 185 mm²;

3 Allestimento di cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Ginosa Energia S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art.1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n.13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della

dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ginosa

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
